

IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE FALLIMENTARE

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa Guamaschino
Dott.ssa Francesca Gentilini
Dott.ssa Isabella Messina

nel procedimento n. OMISSIS

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da TIZIA

ritenuta la propria competenza;

rilevato che l'istante ha depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di c.p. né a suo carico risultano presentate istanze di fallimento;

rilevato che la ricorrente è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.fall.;

ritenuto che la richiesta di un termine più lungo rispetto al termine minimo di gg 60 deve essere congruamente motivata dall'istante in considerazione del pregnante effetto inibitorio all'esercizio di azioni esecutive e cautelari che il novellato art. 168 l.fall. anticipa al momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;

ritenuto che, nel caso di specie, l'istante ha debitamente motivato la richiesta di un termine superiore rispetto a quello di 60 giorni e che pertanto possano essere concessi i 90 giorni richiesti;

rilevato che la sospensione dei contratti in corso di cui all'art. 169 bis l.fall. deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva, in assenza di precisi dati testuali che consentano di escluderla, contrariamente allo scioglimento previsto dal medesimo articolo, ammissibile esclusivamente in situazioni particolari ed a fronte di una *disclosure* pressoché totale in ordine al tipo di concordato che verrà presentato, in quanto gli effetti provvisori impliciti in una domanda con riserva risulterebbero in contraddizione con la stabilità e definitività di una decisione sulla sorte dei contratti;

- che, pertanto, nel caso di specie, può essere disposta la sospensione, **per il termine massimo di 60 giorni** (con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento), dei contratti bancari, di factoring e di garanzia indicati ed allegati all' istanza;

- che non può trovare, invece, accoglimento l'istanza di scioglimento e/o di sospensione dei contratti di mutuo stipulati ed adempiuti dalla mutuante prima del deposito della domanda di concordato preventivo, non potendo gli stessi essere qualificati come rapporti pendenti, poiché l'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario si configura come debito disciplinato dall'articolo 55, legge fall. in forza del richiamo contenuto nell'articolo 169, legge fall.;

PQM

assegna all'istante termine fino al **22/11/2013** per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 1 l.fall.;

dispone la sospensione **per il termine massimo di 60 giorni** (con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento), dei contratti bancari, di factoring e garanzia analiticamente elencati nell'istanza;

rigetta l'istanza di scioglimento e/o sospensione dei contratti di mutuo;

dispone che l'istante depositi ogni trenta giorni a partire dalla data odierna una breve relazione informativa in ordine alla gestione dell'impresa, anche relativamente agli aspetti finanziari, nonché alle attività svolte in vista della presentazione della proposta concordataria, agli atti di ordinaria amministrazione compiuti e agli atti di straordinaria amministrazione compiuti previa autorizzazione del Tribunale, ciò sino al momento del deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 1 l.fall.;

manda alla cancelleria per la comunicazione al PM e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Vercelli, 19/09/2013

EX PARTE CREDITORIS